

ATTI DI INDIRIZZO*Mozioni:*

La Camera,

premesso che:

il Corpo forestale dello Stato espleta funzioni di polizia giudiziaria e di concorso nell'Ordine e sicurezza pubblica ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, articolo 16, comma 2 e l'incardinamento nel reparto sicurezza è stato recentemente rafforzato dall'approvazione della legge n. 78 del 2000 recante la delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle forze di polizia;

il Corpo forestale dello Stato svolge funzioni e compiti riconducibili alle materie escluse dal conferimento alle Regioni elencate ai commi 3 (lettere *a, i, l, m*) e 4 (lettera *c*) dell'articolo 1 ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato emanato il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, che prevede il trasferimento alle Regioni delle risorse umane, strumentali e finanziarie anche del Corpo forestale dello Stato non necessarie all'espletamento delle funzioni statali;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha predisposto con l'intesa delle Regioni uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che prevede, fra l'altro, il trasferimento alle Regioni di una quota pari al 70 per cento del personale del Corpo forestale dello Stato e dei beni ad esso appartenenti;

il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, al Capo VIII, articolo 35, riconosce al « ministero dell'ambiente e della tutela del territorio » le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e del territorio e trasferisce le funzioni ed i compiti del ministero delle politiche agricole di polizia forestale allo stesso, mentre l'articolo 36 definisce le aree (tutela della biodiversità, della flora e della fauna, politica ambientale, politica forestale ambientale, sorveglianza nelle aree protette, controllo sulla importazione e sul commercio delle specie esotiche, eccetera); inoltre l'articolo 55, comma 8, del suddetto decreto legislativo n. 300/99 prevede che per l'espletamento delle competenze di cui agli articoli 35 e 36 il ministero dell'ambiente si avvalga del Corpo forestale dello Stato, che sarà in seguito trasferito allo stesso;

i Consigli regionali di Toscana, Calabria, Marche, Puglia, Abruzzo, Basilicata e Molise hanno approvato alla unanimità delle mozioni e risoluzioni urgenti con le quali si sono impegnate le rispettive Presidenze delle Giunte regionali ad attivarsi per mantenere l'unitarietà del Corpo forestale dello Stato;

nei Consigli regionali dell'Emilia Romagna, Lazio e Campania sono state presentate delle mozioni per il mantenimento della unitarietà del Corpo Forestale dello Stato;

impegna il Governo

a far sì che nella fase di conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, mantenga la unitarietà del Corpo forestale dello Stato, considerando altresì le modalità attraverso le quali il Corpo possa rapidamente meglio soddisfare alle esigenze delle specifiche aree di salvaguardia ambientale ad esso affidate.

(1-00511) « Sospiri, Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Franz, Colosimo, Lo Presti, Riccio, Porcu, Paolone, Cuscunà ».

La Camera,

premessi che:

le istituzioni (regioni, province, comuni e organismi di gestione di terre civiche e/o collettive) nonché l'Associazione nazionale usi civici e proprietà collettive, ricordano che l'operazione di privatizzazione dei demani civici (statali, ecclesiastici e universali) iniziata fra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX e affidata ai commissari ripartitori, alle giunte d'arbitri, ai prefetti, e infine ai commissari per la liquidazione degli usi civici, non solo non si è compiuta, bensì ha costretto oltre due terzi dei comuni italiani a una diffusa illegittimità nel disporre dei territori loro attribuiti in gestione, per la mancata evidenza della natura collettiva degli stessi, e quindi, di indisponibilità dei beni loro affidati;

nel tempo si è presa opportuna coscienza del lavoro ambientale delle terre silvo-pastorali e di quelle a queste complementari, con le leggi forestali di fine ottocento, con quella ancora vigente del 1923 e con quella più recente del 1985;

nonostante le numerose leggi regionali (Lombardia, Puglia, Abruzzo, Basilicata, ecc.) che prevedono diversi strumenti operativi per la soluzione dei numerosissimi problemi riguardanti l'illegittima disposizione dei beni civici o collettivi da parte degli enti gestori (comuni e amministrazioni separate dette Asbuc. frazionali. ecc.), i problemi restano ancora pressoché irrisolti;

è ritenuto dannoso il protrarsi di tale situazione che va a risolversi essenzialmente a danno delle terre silvo-pastorali da tutelare a beneficio dell'intera collettività locale e nazionale;

si stima che le terre civiche o collettive di circa 5 milioni di ettari, l'80 per cento sono situate prevalentemente in territori montani e, comunque, di natura silvo-pastorale per circa 4 milioni di ettari;

si calcola che le operazioni di definitiva privatizzazione onerosa delle terre

utilizzabili per l'agricoltura produttiva e ora di fatto già perdute per l'uso civico delle collettività proprietarie porterebbero ad un incremento della proprietà collettiva silvo-pastorale;

l'obiettivo della eventuale privatizzazione può essere raggiunto nel rispetto dei principi della vigente legge fondamentale degli usi civici (legge n. 1766/1927) e del suo regolamento di attuazione n. 332/1928, opportunamente riveduta soltanto per la necessaria semplificazione delle procedure, e tale procedimento può essere affidato agli enti gestori (comuni, asbuc, frazionali, ecc.), sotto la vigilanza delle regioni;

la giurisdizione degli attuali commissariati è superata per il trasferimento alla regione di tutta la materia amministrativa degli usi civici con i noti decreti del Presidente della Repubblica nn. 11/1972 e 616/1977 articolo 66 e pertanto le funzioni giurisdizionali possono ora essere trasferite al giudice unico di recente istituzione (come, peraltro, era stato proposto nella legge finanziaria per il 1997);

impegna il Governo

alla rigorosa salvaguardia di tutte le terre di fatto silvo-pastorali, e quelle a queste complementari, sia per il loro preminente valore ambientale sia per il loro valore produttivo;

a trasferire al patrimonio disponibile degli organismi di gestione, comunque denominati, tutti gli altri beni perduti definitivamente all'uso diretto dei cives e, quindi, non più da loro fruibili e utilizzabili;

ad impiegare i proventi degli eventuali trasferimenti a terzi del patrimonio disponibile, stimato a valore di mercato, in opere di miglioramento, in estensione o in valore, delle terre silvo-pastorali o, comunque, in opere di interesse generale delle stesse popolazioni proprietarie;

a che le regioni, nello svolgere proficuamente la loro funzione di tutela e di

vigilanza, si attivino nell'accertamento e nella definizione degli ambiti territoriali delle proprietà collettive e dei diritti civici tuttora esistenti.

(1-00512) « Marinacci, Leone, Antonio Pepe, Cicu, De Franciscis, Del Barone, Divella, Garra, Gazzilli, Mancuso, Marotta, Martino, Marzano, Ricci, Tatarella ».

Risoluzione in Commissione:

L'XI Commissione,

premesso che:

in provincia di Verona negli ultimi anni diverse operazioni delle forze dell'ordine hanno condotto alla scoperta di numerosi episodi di sfruttamento della manodopera clandestina;

nella gran parte dei casi questo tipo di reato è commesso da datori di lavoro di nazionalità cinese, che sfruttano il lavoro di connazionali privi di visto di soggiorno, e impiegati in condizioni totalmente incompatibili con le leggi italiane, sia sotto il profilo dell'orario e delle condizioni di lavoro, che della sicurezza;

questi episodi sono assai gravi, sia per quanto riguarda i lavoratori che ne sono vittime, sia per la collettività, in quanto ne derivano una vasta evasione fiscale e contributiva, e una sostanziale distorsione delle leggi di mercato e della concorrenza, danneggiando quindi gli imprenditori onesti;

purtroppo anche alcune aziende commerciali italiane non si fanno scrupolo di collaborare con questi laboratori o micro-aziende, che operano nella totale illegalità;

le forze dell'ordine, pur svolgendo un'azione meritoria, hanno sostanzialmente le mani legate, non potendo fare altro che sporgere denunce che rimangono sostanzialmente senza conseguenze;

le stesse forze dell'ordine, i cui organici in provincia di Verona sono già

troppo limitati rispetto al complesso delle esigenze, si trovano a dover fronteggiare con pochi mezzi un fenomeno di proporzioni vastissime;

il ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, ed il Ministro dell'industria, commercio e artigianato sono stati già sollecitati sull'argomento e sulla gravità che il fenomeno ha raggiunto in provincia di Verona con l'interpellanza n. 2/202692 presentata in data 3 novembre 2000;

impegna il Governo:

a stimare l'esatta ampiezza del fenomeno nella provincia di Verona, provvedendo a dare effettività alla lotta contro il lavoro nero e lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina dando vita ad un'iniziativa straordinaria a Verona, costituendo un osservatorio permanente, coinvolgendo le autorità locali, le forze dell'ordine, le rappresentanze e le organizzazioni delle categorie produttive, eventualmente i gruppi impegnati nel volontariato su questo fronte, per il monitoraggio continuo del fenomeno, e la predisposizione di interventi adeguati, sia di tipo legislativo che operativo.

(7-01036) « Taborelli, Fratta Pasini. »

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

a dieci anni dall'approvazione della legge quadro sul randagismo, la legge n. 281 del 14 agosto 1991, dobbiamo con-